



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/IV**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA  
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# Giacinto Dragonetti

## e l'interpretazione del capitolo *Volentes* nel suo trattato sull'*Origine dei feudi*

di Loredana Ginevra Ianni

Giacinto Dragonetti (28 ottobre 1738-7 settembre 1818), illuminista e giureconsulto aquilano, fu discepolo di Antonio Genovesi, uomo di stato alla corte di Ferdinando IV e sotto la dominazione francese del regno di Napoli. Giudice attivo tra Chieti e Napoli, Dragonetti fu presidente della Corte della Vicaria e presidente della commissione per l'abolizione della feudalità per la repubblica Partenopea<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La bibliografia su Giacinto Dragonetti è estesa ma frammentaria perché la maggior parte degli autori si occupa del Dragonetti incidentalmente o comunque per singoli aspetti della sua attività. Per un quadro generale si rinvia alle voci di M. Simonetto, *Dragonetti, Giacinto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, I, pp. 784-786, e L. Cepparrone, *Dragonetti, Giacinto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 41, Roma 1992, pp. 663-666, nonché alla bibliografia ivi citata, che qui non ripetiamo. Inoltre, contengono utili notizie bio-bibliografiche L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, III, Napoli 1788, p. 318 nota 1; N. Palma, *Storia ecclesiastica e civile di Teramo*, Teramo 1832-33, vol. III, p. 231; A. Dragonetti, *Le vite degli illustri aquilani*, L'Aquila 1847, pp. 112-114; M. Zuccarini, *Bibliografia abruzzese. Della vita e delle opere di Giacinto de' marchesi Dragonetti, già presidente della gran Corte di cassazione*, in «Il Gran Sasso d'Italia», 4 (1841), Supplemento; A. Signorini, *L'archeologo nell'Abruzzo ulteriore secondo*, s.l. 1848|, p. 158; G. Dragonetti, *Spigolature nel carteggio letterario e politico del marchese L. Dragonetti a cura e studio del marchese Giulio Dragonetti suo figlio*, «Rassegna nazionale», 1886, pp. 1, 2, 106, 261; G. Pansa, *La vendita della biblioteca Corvisieri di Roma, codici, manoscritti e libri abruzzesi*, in «Bollettino della società di storia patria "Anton Ludovico Antinori" negli Abruzzi», 12 (1901), pp. 101-102; B. Croce, *Nuove pagine sparse*, Napoli 1949, pp. 235-237; C. Magni, *Profilo dragonettiano*, Padova 1966, pp.80-81 e nota 38, p. 82; C. Francovich, *Storia della massoneria in Italia*, Firenze 1974, p.416 nota 32; E. Chiosi, *Andrea Serao, apologia e crisi del regalismo nel settecento napoletano*, Napoli 1981, p.145, p. 180 nota 20; R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino, *Stato e feudalità in Sicilia*, Napoli 1992, p. 33 nota 47, 39-45, 61, 108, 173, 188, 205, 233 nota 4, 244; A.M. Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia*, Napoli 1992, p. 449 e nota 231, 574 nota 221; L.G. Ianni, «...Mi pare un imbroglio che non so come definirlo...», Napoli 2008. Con riferimento alla produzione letteraria di Dragonetti, in particolare per il *Trattato delle virtù e dei premi* sono da tener presenti: M. Gioja, *Del merito e delle ricompense*, Lugano 1832 (prefazione); A. Genovesi, *Autobiografia, lettere e altri scritti*, a cura di G. Savarese, Milano 1962, p 205, p. 218 nota 3; A.M. Rao, «Delle virtù e dei premi»: la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli, in *Cesare Beccaria tra Milano e L'Europa*. Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita, Milano 1990, pp. 517, 546, 562-564, 567-569, 583-584. Riguardo all'*Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* si possono consultare: *Raccolta di opere risguardanti la feudalità di Sicilia*, a cura di F. Lao, Palermo 1842, p. 7; V. La

Fu autore di opere che rappresentano il più puro spirito riformista dell'illuminismo meridionale. Infatti i suoi scritti – il *Trattato delle virtù e dei premi* (1765) e l'*Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* (1788) – costituiscono il risultato di una elaborazione giuridico-scientifica del pensiero illuminista che esprime gli ideali con cui Giacinto Dragonetti si era formato sin da giovane alla cattedra di Antonio Genovesi. Sebbene figlie di due periodi molto diversi nella vita dell'autore e sebbene trattino temi diversi tra loro, le sue opere costituiscono indicazioni concrete e fattive di una completa riforma illuministica del Regno.

### 1. Antefatto ed edizioni dell'opera

Nato come saggio giuridico per espressa volontà di Ferdinando IV, l'*Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia* venne edito dalle Stamperie Reali nel 1788, e fu poi oggetto di successive edizioni sino al 1842, nell'edizione di Francesco Lao a Palermo nell'ambito della *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, segno tangibile che ai tempi la questione feudale costituiva ancora un problema attuale per l'isola.

Il testo era in realtà l'epilogo del lavoro svolto da Dragonetti all'interno di una commissione di tecnici del diritto che aveva ricevuto dal monarca l'incarico di definire per sempre il problema della devoluzione feudale. Tale questione era solo in apparenza di mero diritto e strettamente correlata a problemi interpretativi delle norme vigenti, ma in realtà coinvolgeva interessi cospicui di ordine politico ed economico. Infatti la commissione – composta dai membri della Regia Camera di S. Chiara, i ministri togati della Giunta di Sicilia, i due presidenti della corte della Sommaria, un consigliere aggiunto e gli avvocati fiscali del Regno – aveva il compito delicatissimo di verificare se il capitolo *Volentes* di re Federico del 1296, che disponeva la possibilità di alienare i feudi senza il preventivo regio assenso, li avesse trasformati in beni allodiali e di conseguenza avesse inciso anche sul contenuto del capitolo *Si aliquem* di re Giacomo del 1286 che fissava, solo per la

Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1866-1874, vol. I, pp. 51, 166; E. Pontieri, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del sette e dell'ottocento*, Roma 1945, p.24; F. Filomusi Guelfi, *Lezioni e saggi di Filosofia del diritto*, a cura di G. Del Vecchio, Milano 1949, pp.101-103; G. D'Amelio, *Polemica antifeudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in «Quaderni storici», 26 (1974), pp. 337-350; E. Mazzarese Fardella, *I feudi comitali in Sicilia dai normanni agli aragonesi*, Milano 1974, pp. 6 nota. 2, 8 nota 7; A. Romano, *Giuristi siciliani dell'età aragonese*, Milano 1979, p. 72 nota. 163; G. Alessi, *Giustizia e polizia*, Napoli 1992, pp. 36 nota 38, 123, 127; E. Giovinazzo, *I trasferimenti feudali in Sicilia. Le repetitiones sui capitoli Si Aliquem e Volentes di Blasco Lanza*, Milano 1996, p. 86 nota 1, 91 nota 18, 93 nota 22, 155 nota 6; M. Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia dall'illuminismo all'unità*, Roma 1982, p. 18; A.M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1997, ad indicem; M. Bellomo, *Giuristi di Sicilia tra corona e feudi*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 12 (2001), p. 17; L.G. Ianni, *Giacinto Dragonetti illuminista e giureconsulto aquilano*, in «Teoria e storia del diritto privato. Rivista internazionale on-line», 6 (2013), <[http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2013/osservatorio/2013\\_Osservatorio\\_Ianni.pdf](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2013/osservatorio/2013_Osservatorio_Ianni.pdf)>.

Sicilia, il grado dei collaterali successibili sino al sesto. Questo infatti era l'orientamento seguito dalla scuola forense siciliana che, in nome di uno specifico diritto feudale siciliano e di una falsa ma ormai consolidata interpretazione del capitolo *Volentes* di re Federico e *Si aliquem* di re Giacomo, consideravano i feudi dell'isola esenti da devoluzione e liberamente alienabili equiparandoli a beni allodiali senza alcuna forma di controllo o perlomeno di verifica da parte dei poteri centrali della fondatezza dei diritti trasmessi.

## 2. Condizioni e garanzie poste dalla norma. Analisi dell'impianto lessicale

L'opera<sup>2</sup> di Dragonetti tratta dello sviluppo dell'impianto normativo feudale che si è venuto formando sul territorio siciliano nel corso delle vicende storiche che vanno dall'arrivo dei normanni sino all'emanazione da parte di re Federico del celebre capitolo *Volentes*<sup>3</sup> nel 1296.

Il punto di partenza è sempre fornito da un dato storico: Con la costituzione *Scire volumus*<sup>4</sup> re Ruggero II, fondatore della monarchia normanna, aveva proibito qualunque atto dispositivo anche parziale dei feudi, estendendo tale norma non solo a conti, baroni, ecclesiastici ma anche ai suoi stessi figli, che nel testo vengono indicati come *principes nostros*. Senza il preventivo assenso del sovrano non era permesso ridurre i feudi, alienarli, renderli oggetto di obbligazioni o passarli ad estranei né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. La norma rogeriana richiamava già quanto stabilito dall'imperatore Lotario III nella dieta di Roncaglia, ma estese la portata del divieto non solo ai feudi ma anche a tutte le regalie sovrane e non venne mai abrogata da successive disposizioni. Dopo Ruggero II altre due fondamentali costituzioni furono promulgate per disciplinare gli istituti giuridici della trasmissibilità del bene feudale per atti dispositivi *inter vivos* e/o *mortis causa* e della successione feudale. Esse sono le costituzioni *Constitutionem divae memoriae*<sup>5</sup> e *Ut de successionibus*<sup>6</sup> dell'imperatore Federico II. La prima reiterava il divieto di alienare, permutare o disporre liberamente del bene feudale senza il preventivo specifico assenso regio pena la nullità dell'atto dispositivo; la seconda regolava la successione *ad infinitum* per linea discendente, con preferenza del maschio alla femmina e del maggiore al minore per le popolazioni che vivevano

<sup>2</sup> G. Dragonetti, *Origine de' feudi ne' Regni di Napoli e Sicilia loro usi e leggi feudali relativa alla Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo Volentes*, Stamperie Reali, Napoli 1788. Le copie consultate per il presente studio si trovano presso la Biblioteca Provinciale dell'Aquila, coll. 19P-VII-6, e presso la Biblioteca dell'Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, coll. 42.9.172.

<sup>3</sup> Cap. *Volentes*, in *Capitula Regni Siciliae*, Panormi 1841, pp. 60 sgg.; è stata consultata la copia della Biblioteca dell'Università di Teramo, coll. 42 9 259/1.

<sup>4</sup> Const. *Scire volumus*, in *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II imperatore*, Regia Tipografia, Neapoli 1786, p. 162; è stata consultata la copia della Biblioteca Provinciale dell'Aquila coll. Sett F 126.

<sup>5</sup> Const. *Constitutionem divae memoriae*, in *Constitutiones regum* cit., p. 164; è stata consultata la copia della Biblioteca Provinciale dell'Aquila, coll. Sett F 126.

<sup>6</sup> Const. *Ut de successionibus*, in *Constitutiones regum* cit., p. 162; è stata consultata la copia della Biblioteca Provinciale dell'Aquila, coll. Sett F 126.

sotto diritto franco, mentre nella linea collaterale assicurava la successione solo ai fratelli e sorelle se si trattava di un feudo nuovo, ossia di prima investitura in capo al defunto, mentre, se il bene fosse stato ereditato dal padre del *de cuius*, la successione si sarebbe estesa sino ai figli dei fratelli e non oltre. Questa la normativa che, sino alla promulgazione del *Volentes*, regolava la materia feudale sotto il profilo successorio e di disponibilità del bene.

Nel 1296, per ringraziare i propri baroni della fedeltà dimostrata alla corona, viene promulgato il *Volentes*. Il capitolo di re Federico lascia impregiudicata la norma regolatrice della successione di cui non fa menzione nel testo ed interviene solo per modificare il regime dell'alienazione feudale. Infatti questa norma abroga espressamente il divieto di alienazione posto dall'imperatore Federico II nella costituzione *Divae memoriae* e sancisce che qualunque barone del regno possa, senza il preventivo e specifico assenso sovrano, pignorare, vendere, donare, permutare e lasciare, anche con atti di ultima volontà, i suoi feudi per intero o quella parte feudale che egli possiede nelle baronie<sup>7</sup>.

Vista l'importanza della concessione e dell'impatto economico e politico molto forte sulla gestione della cosa pubblica, il sovrano nel promulgare il capitolo *Volentes* volle comunque fissare delle modalità precise alla libera disponibilità dei beni feudali e garantire il rispetto della residua legislazione vigente in materia feudale, soprattutto per non indebolire il diritto pubblico che continuava a regolare la materia. Quindi, nel concedere ai baroni la libera alienazione dei feudi, si stabilì proprio in apertura del testo che restassero impregiudicati i diritti della corona in materia. Tale dichiarazione contiene in sé innanzitutto la garanzia del mantenimento del diritto di reversione del bene in caso di mancanza di successori, giacché nei feudi questa è una prerogativa reale insita nel dominio diretto.

Per impedire che la libera disponibilità del bene causasse una frammentazione eccessiva dei feudi e quindi una sorta di polverizzazione delle proprietà dello stato, il *Volentes* impose che il feudo poteva essere oggetto di atti dispositivi ma non di una diminuzione, insomma esso non poteva essere diviso e doveva transitare da un soggetto all'altro come unico corpo ad una sola persona e richiedendo sempre l'adempimento dei servizi feudali dovuti.

Per non confondere l'ordine sociale dei feudatari il capitolo dispose che le alienazioni venissero fatte a persone reputate degne e nobili come gli alienanti:

et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eandemque personam digniorem, vel aequae dignam, seu nobilem sicut venditor, seu alienator idem extiterit, praeterquam in ecclesias et in ecclesiasticas personas<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> «Constitutiones divi Augusti Imperatoris Friderici, proavi nostri praedicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitae, corrigentes, statuimus quod Comes, Baro, nobilis, seu feudatarius quilibet, feuda tenens a Curia nostra, seu quendam partem feudi, absque permissione, seu licentia celsitudinis nostrae, feudum suum integrum, seu quodam partem praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum»: Cap. *Volentes* cit., p. 60, e Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., p. 282, nota 1.

<sup>8</sup> «Absque nostrum laesione jurium»: Cap. *Volentes*, p. 60, e Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., p. 282.

Inoltre, per garantire ulteriormente il diritto alla reversione alla corona si proibì l'alienazione del feudo a chiese ed ecclesiastici, in quanto, non essendo persone fisiche, non avrebbero dato luogo a nessuna forma di successione «perché le medesime non mancando mai di successori, colla loro perpetuità avrebbero pregiudicato il diritto alla devoluzione»<sup>9</sup>.

Il testo normativo fissa altresì tutti gli oneri che gli acquirenti erano tenuti ad adempiere come segno di riconoscimento della superiore autorità regia sul feudo.

Anzitutto in segno di diretto dominio regio si doveva pagare al sovrano la decima parte del prezzo pattuito tra le parti per la distrazione del bene. Tale emolumento viene pagato al legislatore «in recognitionem nostri domini»<sup>10</sup>. A confermare la natura di obbligo verso il signore nel solo caso di alienazione, Dragonetti nota che secondo il *Volentes* tale cifra era dovuta solo nell'alienazione pura, ossia lo scambio di cosa contro prezzo; ma se si fosse trattato, ad esempio, di permuta, tale somma non era dovuta, poiché si era già fuori dall'istituto giuridico *de quo*; oppure, nel caso di transazione avvenuta pagando solo metà dell'importo stabilito e conferendo l'altra metà dell'importo con permuta, la legge prevedeva il versamento della decima computata solo sul denaro esborsato.

Dal legislatore veniva riservato alla corona il diritto di prelazione sull'acquisto per la durata di un mese, e, entro un anno dalla data di stipula, i nuovi possessori dovevano prestare al re il consueto giuramento di fedeltà e di omaggio.<sup>11</sup>

Per ribadire l'importanza della concessione fatta dal capitolo e che essa comunque lascia impregiudicati i diritti della corona sui beni oggetto di disposizione, il testo normativo si chiude ripetendo la medesima formula d'apertura: «servitiis, et integris iuribus nostrae curiae semper salvis»<sup>12</sup>.

Con il capitolo *Volentes* si permette ai baroni con successibili di poter alienare per intero le loro baronie; inoltre trovano legittimazione atti dispositivi *inter vivos* e/o *mortis causa* altrimenti illegittimi, attraverso un assenso preventivo e generale del sovrano, detto *in forma communi*; in assenza di successibili il bene torna al fisco regio, altrimenti il feudatario finirebbe per privare il fisco di un diritto garantito dallo stesso *Volentes*, e che resta inattivo solo per il tempo della durata in vita del feudatario stesso ma che, alla sua morte, conferisce allo stato il potere di riassorbire il bene concesso. Dunque il consenso regio è premessa indispensabile all'atto dispositivo del bene feudale, ma opera in circostanze normativamente previste e non contiene deroghe né implicite né esplicite alla disciplina della reversione e di altre leggi feudali, per superare le quali è necessaria una espressa e specifica dispensa del principe, il quale la concede esercitando in pienezza i suoi poteri e con piena cognizione del caso specifico; ciò è appunto detto per rimarcare un regime derogatorio alla norma generale del capitolo *Volentes*, assenso in forma dispensativa. Pertanto, le infinite circostanze che possono richiedere tale forma di assenso speciale non possono genericamente

<sup>9</sup> Cap. *Volentes*, p. 60, e Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., p. 284.

<sup>10</sup> Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., p. 319.

<sup>11</sup> Cap. *Volentes*, p. 60, e Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., pp. 319-320.

<sup>12</sup> Cap. *Volentes*, p. 62.

mente essere disciplinate soltanto mediante un'interpretazione estensiva del capitolo *Volentes*.

Ulteriore conferma di come il contenuto del *Volentes* sia relativo esclusivamente all'alienazione dei beni feudali Dragonetti lo evince dalle stesse parole del testo di legge. Al principio della norma è detto:

Volentes igitur comites, barones et nobiles, comitatus, baronias et feuda tenentes a curia nostra, comitatibus, baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione iurium subvenire intuitu servitorum<sup>13</sup>.

Dunque il monarca concede ai suoi baroni di poter disporre liberamente delle baronie in modo da poter godere di esse *longius solito* con atti dispositivi sia tra vivi sia *mortis causa*.

Il beneficio contenuto nell'espressione suddetta si sostanzia nel consentire al barone di conservare il feudo alla propria famiglia anche in tutti quei casi in cui tale bene avrebbe dovuto perdersi; Dragonetti stesso produce nel testo una serie di casistiche<sup>14</sup>.

Nel caso di feudatario privo di figli maschi che, prima del *Volentes* avrebbe dovuto passare il feudo alle famiglie estranee ove si fossero sposate le figlie, ora, grazie a tale espressione, poteva conservare il feudo ai collaterali maschi in grado successibile con un atto di fedecommesso *inter vivos* o *mortis causa*. Qualora un barone avesse avuto figli maschi, ma il suo primogenito fosse morto privo di maschi, ora, in virtù del *Volentes*, egli avrebbe potuto conservare il feudo alla propria discendenza donando o legando tale bene al suo secondogenito. Un'ulteriore interpretazione delle medesime parole poteva anche garantire le baronie che erano state vendute dai baroni prima del *Volentes* – e quindi in violazione del divieto di Federico II – ponendoli, con un effetto sanante della norma, al riparo da eventuali rivendicazioni dello stato verso i neo proprietari del feudo. Attenzione però, una cosa è dire sanare un'alienazione antecedente al *Volentes*, altro è dire sanare atti dispositivi che perpetuino i feudi in eterno ai baroni, causando così la mancata reversione del bene allo stato. Infatti l'accorto legislatore ha usato nella legge le parole *longius solito* e si è ben guardato di ricorrere ad altre come *in perpetuum*.

In quel caso il capitolo *Volentes* avrebbe contenuto norme che palesemente disciplinavano la libera disponibilità del feudo equiparandolo a qualunque bene allodiale. Ma in nessun passo del testo normativo vi è cenno all'abolizione del diverso diritto di reversione, anzi, come già esaminato, il legislatore ha posto nella legge numerose garanzie a tutela dei diritti della monarchia. Vi è da considerare inoltre che la pubblicazione del capitolo avvenne per la prima volta in forma privata ed insieme ad altri testi legislativi monchi, imperfetti e tra loro discordi. Tale operazione fa legittimamente sospettare che le stesse parole «comitatibus, baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere», che per Dragonetti

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 60.

<sup>14</sup> Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., pp. 321-322.

non legano con il resto del testo, né ne sposano perfettamente il senso, potrebbero esservi state inserite arbitrariamente. È invece probabile che le parole «longius solito posse gaudere» siano state trasposte nel capitolo ventisette *Volentes* dal successivo capitolo trentesimo dello stesso re Federico, con cui egli estende la successione nei feudi ai collaterali sino al sesto grado anche per i feudi cosiddetti nuovi, ossia di prima investitura in capo al beneficiario. Il capitolo trentesimo costituisce l'ampliamento del *Si aliquem*<sup>15</sup> di re Giacomo, capitolo che, promulgato precedentemente, disciplinava la successione sino al sesto grado dei collaterali solo per i feudi più antichi. In questo contesto normativo ha certamente più senso l'espressione secondo cui i baroni possano godere più lungamente dei loro feudi, poiché vi si indica una ulteriore categoria di successibili che mai prima di allora era stata indicata.

A riprova di tale sospetto, Giacinto Dragonetti nota che l'alterazione del testo si evince dal suo stesso contenuto. Infatti, nel passo ove si parla delle costituzioni dell'imperatore Federico II, vi si dice: «constitutiones divi augusti imperatoris Friderici proavi nostri praedicti»<sup>16</sup>. L'aggettivo «praedicti» indica che nel testo si doveva essere già parlato del Barbarossa, il quale però è citato solo in tale passo e non se ne fa più menzione né prima né dopo.

### 3. La conferma della corretta interpretazione del capitolo *Volentes* anche nelle leggi successive del regno

La conferma della retta interpretazione del *Volentes* è confermata anche dal testo delle leggi emanate successivamente ad esso, sia di re Federico che degli altri monarchi suoi successori. Innanzitutto il capitolo trentesimo<sup>17</sup> dianzi menzionato e del medesimo monarca, estendeva la categoria dei successibili sino al sesto grado collaterale anche per i feudi cosiddetti “nuovi”, ossia di prima investitura del barone. È una norma che amplia ed integra il capitolo *Si aliquem* di re Giacomo, il quale estende i successibili collaterali sino al sesto grado ma unicamente per i feudi “vecchi”. Ma se davvero nel *Volentes* si fossero riconosciuti i beni feudali come beni comuni, allodiali, liberi di costituire oggetto di ogni atto dispositivo, che senso avrebbe avuto allora emanare una legge successiva in cui si ampliava ulteriormente la categoria degli eredi legittimamente riconosciuti? Ampliare la categoria dei soggetti titolari di diritto di successione è compatibile giuridicamente solo nei confronti di un bene che può costituire oggetto di trasmissione agli eredi *mortis causa*, oppure, in mancanza di successibili in grado, di reversione al suo legittimo proprietario, il re. È l'ulteriore conferma che il capitolo *Volentes* disciplina solo ed unicamente l'alienazione del bene ma non tratta né di regime successorio né di devoluzione.

<sup>15</sup> Cap. *Volentes*, p.46.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 60, e Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., p. 323.

<sup>17</sup> Cap. *Volentes*, p. 62.

Successivamente Federico comandò con il capitolo cinquanta<sup>18</sup> che tutti i baroni del regno dovessero presentarsi nell'isola per adempier il loro obbligo di servizio militare altrimenti i feudi si sarebbero automaticamente devoluti allo stato. Ma, puntualizzò nel successivo capitolo cinquantuno<sup>19</sup>, qualora qualche barone si fosse macchiato di crimini tali che il ritorno nel regno lo avrebbe sottoposto ad una pena, il feudo non si sarebbe automaticamente devoluto al fisco regio ma a favore dei discendenti del barone presenti nel territorio secondo i gradi di successione stabiliti dalle vigenti leggi. Il senso di tali norme conferma ancora la volontà di re Federico di non aver voluto sancire la libera disponibilità dei feudi con il capitolo *Volentes* poiché anche nelle leggi successive torna a ribadire sia la devoluzione alla corona sia i gradi di successibili cui il bene era destinato secondo le leggi di quel Regno.

Anche i monarchi successivi continuarono a produrre leggi in materia di successione e devoluzione feudale in armonia con il contenuto del *Volentes*.

Nel 1446 re Alfonso promulgò il capitolo trecentonovanta<sup>20</sup>, in lingua siciliana, ove si mitigava una procedura esecutiva del Fisco nel caso di morte di un barone senza diretti discendenti. Prima di tale norma, al decesso del *de cuius* il fisco regio interveniva esecutivamente revertendo il bene immediatamente alla corona. Con tale capitolo ora veniva concesso che qualora comparisse un collaterale che avesse *prima facie* titolo alla successione, il bene non tornasse subito al monarca, ma si avviasse una fase ordinaria di verifica della fondatezza del titolo alla successione e, se ciò non risultasse si procedesse alla fase esecutiva di reversione al Fisco regio.

Sempre lo stesso monarca sancì nel suo capitolo quattrocentocinquanta-due<sup>21</sup> che, nel caso di feudo detenuto senza investitura e relativo obbligo di giuramento di fedeltà, a fronte di una sanatoria prevista dalla medesima legge, tale *iter* dovesse specificatamente essere disatteso qualora sussistesse «giusta e ragionevole causa di non doversi concedere né l'investitura né riceversi il giuramento di omaggio»<sup>22</sup> ma riportare la questione giuridica dinanzi al regio consiglio. È chiaro che una delle cause tipiche per negare investitura e giuramento era quella della mancanza di successibili ove operava automaticamente la reversione.

Nel capitolo quattrocentocinquantaquattro<sup>23</sup> sempre re Alfonso stabilì che nei feudi più antichi di cui non risultasse l'investitura originaria, dovessero ritenersi nuovamente concessi dal monarca ma sotto il regime del diritto dei franchi, e cioè, come specificato nel seguente capitolo quattrocentocinquantasei<sup>24</sup>, per tale nuova investitura la successione era concessa «pro se et suis heredibus

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 72.

<sup>19</sup> *Ibidem* pp. 72, 73.

<sup>20</sup> Dragonetti, *Origine de' feudi* cit., p. 349.

<sup>21</sup> *Ibidem* pp. 379, 380.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 329.

<sup>23</sup> *Ibidem* pp. 381, 382.

<sup>24</sup> *Ibidem* pp. 382, 383.

ex suo corpore legitime discendentibus, ita tamen vivant jure Francorum». Ciò significa che gli estranei erano definitivamente banditi dalla successione ed il regime successorio e dispositivo del feudo restava inalterato e subordinato alle vigenti leggi del regno sia per l'alienazione che per la successione e relativa reversione.

Altrettanto importanti sono due capitoli di re Ferdinando il Cattolico. Nel capitolo quarantatré<sup>25</sup> il re stabiliva che nelle successioni vi fosse continuità del possesso degli eredi sui beni appartenenti del defunto, ma tale precetto non vigeva per i beni feudali e per i diritti spettanti su di essi alla corona, cui non si voleva recare in tal modo nessun nocumento. Il successivo capitolo centonove<sup>26</sup> riporta trascritta nel testo di legge la supplica dei baroni che ne determinò la nascita. La legge acconsentiva infatti alla richiesta dei baroni di non esibire, al momento della investitura o della immissione nel possesso, gli originali privilegi da cui nasceva il diritto bensì di essere obbligati unicamente a dimostrare la morte dei precedenti titolari del diritto, la loro discendenza da essi ed il possesso del bene. Entrambe le leggi dimostrano nuovamente che il *Volentes* non aveva mutato la natura dei feudi in allodi, altrimenti il capitolo quarantatré non avrebbe escluso gli eredi dalla continuità del possesso dei feudi, né i baroni, nella supplica allegata alla legge, avrebbero ammesso all'atto di successione, di essere obbligati per legge a mostrare al re la loro discendenza, discendenza regolata da leggi diverse dal *Volentes*.

Nel 1555 l'imperatore Carlo V, per definire le controversie sorte tra i successibili al feudo, stabili, nel capitolo duecentocinquantotto<sup>27</sup>, che l'ultima classe di eredi legittimati alla successione, dopo il sesto grado di collaterali e prima della reversione del bene allo stato, potessero essere i fratelli uterini: ennesima riprova che le leggi della successione degli eredi e della reversione al Fisco regio erano ancora vigenti e rispettate nel territorio se si era sentito il bisogno di prevedere una ulteriore categoria di soggetti titolari del diritto a succedere.

Ultima norma è il capitolo diciannovesimo<sup>28</sup> del 1563 di Filippo II che stabilisce la reversione al Fisco del feudo ove i collaterali in lite tra loro non riescano ad entrarne in possesso. Non ha importanza il fatto che l'immissione nel possesso del bene in capo al fisco sia temporanea, finché gli eredi non riescano a dimostrare i loro diritti, ma è certamente un segnale importante che il regime successorio e devolutivo erano operanti e vigenti nel territorio; era la dimostrazione che il capitolo *Volentes* disciplinava unicamente da duecentocinquanta anni l'istituto dell'alienabilità del feudo e che non era mai stato inteso come legge che dissolveva la proprietà regia dei feudi a favore di privati estranei privi di titolo sul bene.

<sup>25</sup> *Ibidem* pp. 544, 545.

<sup>26</sup> *Ibidem* pp. 586, 587.

<sup>27</sup> *Ibidem* p. 766.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 679.

## Conclusioni

Il capitolo *Volentes* in realtà non ha mai trattato dell'istituto giuridico della successione feudale la quale resta regolata dalle previgenti leggi del regno. Il testo normativo ha disciplinato solo la revoca della proibizione dell'alienazione dei feudi abolendo unicamente la costituzione federiciana nella parte che vietava ai baroni l'alienazione dei loro *bona feudalia*, ma senza alterare e/o influire sulla disciplina successoria.

Secondo Dragonetti, la teoria interpretativa per la quale il capitolo *Volentes* ha cambiato la natura del feudo rendendolo alienabile è confutata due volte: la prima dal fatto che l'atto di alienazione non è connaturato al fenomeno giuridico feudale, anzi, tecnicamente esso è un elemento accidentale che può esservi o meno senza perciò alterare la natura intrinseca del feudo. In secondo luogo Dragonetti sostiene che si deve considerare un elemento evidentissimo: chi dice feudo dice usufrutto del barone e proprietà del signore, per conseguenza ne deriva che la natura del feudo richiede che non possa essere oggetto di atti dispositivi del feudatario senza il consenso del signore. Se ciò accade è sempre per mero abuso e per il concorso di circostanze storiche di debolezza dei regnanti d'Italia, ma tale involontaria connivenza non ha mutato e non muta la natura del feudo. Quando invece il feudatario aliena il feudo con il consenso del signore, la distrazione del bene è legittima perché fatta dall'usufruttuario con l'assenso del proprietario. E non può dirsi che tale consenso muti la natura del feudo, né che l'usufruttuario divenga proprietario e che il bene divenga allodiale. Infatti, l'assenso del signore alla vendita non produce altro effetto che il passaggio dell'usufrutto da un soggetto ad un altro. In virtù di tale assenso il signore acconsente che l'atto dispositivo, che potrebbe stipulare anche lui personalmente, sia fatto dal feudatario con l'unica conseguenza che, pur restando immutata la natura feudale e la proprietà del bene, l'usufrutto viene attribuito al nuovo acquirente. Tanto ciò è vero che il nuovo feudatario è tenuto a riconoscere il feudo non dall'alienante ma dal signore, nei cui confronti è tenuto a prestare l'omaggio ed il giuramento di fedeltà. Infatti, lo stesso *Volentes* ribadisce che in caso di alienazione il compratore è tenuto entro il termine di un anno a fare omaggio e giuramento al sovrano. Ciò significa che re Federico con la sua legge non ebbe mai intenzione di mutare la natura del feudo, ma si limitò ad accordare ai baroni la licenza di distrarre i beni feudali senza specifico beneplacito per ogni singolo atto dispositivo. Resta dunque confutata la tesi con cui attribuisce al *Volentes* la capacità di mutare i beni feudali inalienabili in alienabili, poiché dal testo di legge risulta che la vendita veniva fatta dallo stesso proprietario, ossia il re, che con il capitolo ne dava il consenso a monte, lasciando immodificati i diritti degli eredi e della corona.